


## **Cass. Pen., Sez. Un., Informazione provvisoria 16 luglio 2020 n. 10**

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione – elementi differenziali

Il 16 luglio 2020 le Sez. Un. penali si sono pronunciate su una questione, ormai annosa, riguardante i caratteri differenziali dei delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p., rispettivamente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e il reato di estorsione. La questione posta con ord. n. 50696/2019 enuclea una duplice problematica interpretativa, data la sottile linea di confine tra le due fattispecie, ossia: se *"il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento; se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile"*.

1. *«Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie».*

2. *«Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio; il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».*



DE IUSTITIA  
RIVISTA GIURIDICA